



CITTÀ DI VENARIA REALE

PROVINCIA DI TORINO

*Protocollo d'intesa sul contrasto al lavoro
irregolare e il rispetto delle norme di
sicurezza nei cantieri pubblici e privati*

14 ottobre 2008

Il lavoro irregolare, caratterizzato dal mancato rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri, dall'evasione contributiva e fiscale nel settore dell'edilizia sta assumendo dimensioni rilevanti. Tale fenomeno è pregiudizievole sia per le condizioni di lavoro dei dipendenti sia per la sopravvivenza stessa delle imprese che rispettano le normative di legge e contrattuali.

Nei confronti di queste imprese, si determinano situazioni di concorrenza sleale e di alterazione della regolarità del mercato oggi non più sopportabili in termini di costi.

Nei confronti dei lavoratori, il mancato rispetto delle regole, determina situazioni di "ricattabilità" e sempre più spesso, infortuni più o meno gravi.

Le statistiche disponibili (fonte Eurostat e Ilo) dicono che in Italia ci sono ogni anno sei **incidenti mortali** ogni 100mila lavoratori, un'incidenza sei volte più alta degli incidenti nel Regno Unito, quattro volte la Svezia, due volte la Germania.

L'obiettivo primario delle parti firmatarie di questo protocollo d'intesa è garantire i migliori livelli di prevenzione, sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro per tutti i lavoratori impegnati nei cantieri edili.

A tal fine si definiscono i seguenti obiettivi:


- controllo della sicurezza nei cantieri al fine di ridurre infortuni e morti bianche: clausole di salvaguardia dei lavoratori;
- contrasto al fenomeno del caporalato e del lavoro sommerso;
- dare piena attuazione alle Leggi e alle normative sulla Regolarità e Sicurezza ed in particolare al D.Lgs. n. 233 del 6.3.2008.

Clausole di salvaguardia dei lavoratori

1. Nel bando di gara sarà inserita la dicitura : " in caso di scioglimento anticipato del contratto d'appalto per qualunque motivo, la nuova impresa dovrà adottare, di concerto con l'Amministrazione Comunale e le OO.SS. firmatarie del presente protocollo, le iniziative più opportune per garantire l'impiego dei lavoratori eventualmente messi in disponibilità";
2. fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa per il rispetto degli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, l' Amministrazione Comunale di Venaria Reale è tenuta a prevedere nel bando di gara, nel contratto, nel capitolato speciale d'appalto nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:
 - a) obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Provincia di Torino, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria delle imprese edili (fatto salvo l'applicazione di quanto previsto dall'allegato 25 del CCNL Industria del 20/05/2004 in materia di "Concertazione per le Grandi Opere"), vigenti nella Provincia di Torino, durante tutto lo svolgimento dei lavori, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile di Torino;



- b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla normativa ed al precedente punto a) da parte degli eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di sub-contrattazione e aventi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto;
- c) le imprese di qualsiasi natura che eseguono lavori edili e non applichino il contratto edile devono essere segnalate alla D.P.L. al fine di procedere a ispezioni e alle OO.SS. di categoria al fine di procedere a verifiche;
- d) obbligo in base al quale, nei cantieri pubblici, il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo finale da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione, sia subordinato all'acquisizione del DURC concernente la regolarità e congruità retributiva, previdenziale e assistenziale ivi compresi il versamento alla Cassa Edile di Torino, rilasciata dagli enti competenti e di autodichiarazioni attestanti l'avvenuto pagamento delle retribuzioni. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. In caso di mancato pagamento delle retribuzioni o versamenti agli enti previdenziali, assistenziali e alla Cassa Edile, su istanza anche solo di un'organizzazione sindacale, firmataria del CCNL e, qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltatrice o concessionaria o anche di una sola delle ditte presenti nell'esecuzione dell'appalto o della concessione, l'ente appaltante o concedente si attivi rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'impresa affidataria, anche incamerando la cauzione fidejussoria;
- e) il DURC, documento unico attestante la regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente alle imprese esecutrici di lavori sia pubblici che privati (L. 266/2002 - D.L. 276/2003 - Avviso Comune 16/12/2003, 15/04/2004, 17/05/2007), certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, l'adempimento da parte delle imprese, degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti all'Inps, all'Inail e alla Cassa Edile. A tal fine, è fatto obbligo ad ogni impresa edile e affine di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella esecuzione dei lavori, il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dagli accordi provinciali per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e dal CPL (Contratto Provinciale di Lavoro) di Torino, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alla Cassa Edile di Torino. Per accertare tale obbligo, il Direttore dei lavori verificherà ad ogni SAL il DURC dell'impresa affidataria dei lavori, interessata alla liquidazione dello Stato Avanzamento Lavori. Nel caso di autorizzazione a cedere a terzi fasi di lavoro, servizi o forniture in regime di subaffidamento, l'impresa affidataria dovrà presentare anche il DURC delle imprese subaffidatarie. In caso di riscontrate omissioni e/o irregolarità, è fatto obbligo al Direttore dei Lavori di applicare nei confronti dell'appaltatore e/o subaffidataria, le misure di tutela contrattualmente previste dalla normativa e quelle derivanti dal presente protocollo. Per i lavori privati, stante l'obbligo posto dalla legge n. 266/2002 e dal D.Lgs. n.276/2003 di produrre il DURC anche nei lavori



privati soggetti al rilascio di permesso a costruire ovvero di denuncia di inizio attività, l'amministrazione di Venaria Reale si impegna a verificare con le OO.SS. l'efficacia delle procedure ai fini dell'applicazione della norma. Quanto sopra al fine di rafforzare l'azione di controllo e contrasto alle forme di irregolarità, lavoro nero e grigio.

- f) In attuazione dell'Avviso Comune del 16/12/2003 e 17/05/2007 in materia di procedure di assunzione e contrasto al lavoro nero ed alla sicurezza, la Stazione appaltante, attraverso l'Ufficio della Direzione Lavori, garantirà un sistema efficace di controllo sulla forza occupata nei cantieri direttamente dall'affidatario dell'appalto ed eventualmente dalle imprese in regime di subaffidamento o forniture, verificando anche la congruità tra i lavoratori addetti alla realizzazione dell'opera, l'ammontare della quota lavori da eseguire, le ore di lavoro necessarie, prendendo a parametro il montante ore contrattuale del CCNL edile.
- g) In riferimento al punto f) inoltre tutte le nuove assunzioni, siano esse effettuate dall'appaltatore e/o dalle imprese in regime di subaffidamento, dovranno avvenire ed essere formalizzate il giorno prima dell'inizio del lavoro.
- h) Al fine di evitare che nei luoghi di lavoro accedano persone senza un regolare rapporto di lavoro, sia istituito un tesserino identificativo del lavoratore, da tenere sempre ben esposto, completo di foto, numero di matricola, nome e cognome, ditta di appartenenza, data di assunzione, mansione e gruppo sanguigno.

Contrasto al fenomeno del caporalato e del lavoro sommerso

Le parti firmatarie del presente protocollo concordano e si adopereranno nell'adozione di tutte le misure volte ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata, in qualsiasi forma possono essere poste in essere, nella esecuzione dei lavori.


Particolare attenzione sarà posta alle problematiche legate al mondo del lavoro sommerso, con riguardo ai lavoratori stranieri e alla loro regolarizzazione a fronte di denunce che consentiranno di contrastare il fenomeno, senza produrne un danno al lavoratore stesso.

Le stazioni appaltanti, i committenti, gli appaltatori, sono tenuti a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero caporalato o offerta di protezione, che venga avanzata all'atto dell'assunzione o nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente.

Il medesimo obbligo viene assunto dalla stazione appaltante o dal committente nei riguardi di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.

L'assolvimento di quanto sopra, non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria. La stazione appaltante, il committente o l'appaltatore si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

L'Amministrazione, al fine di facilitare il compito delle OO.SS. di categoria e poterle mettere in condizione di operare in sinergia con gli organi ispettivi, darà corso



all'applicazione dell'art. 14 del CCNL Edilizia Industria, trasmettendo direttamente alle federazioni provinciali di categoria le informazioni previste dallo stesso.

L'Amministrazione Comunale di Venaria Reale condivide quanto concordato tra OO.SS. e l'associazione imprenditoriale in sede di rinnovo del CCNL in data 18/06/2008 di prevedere e, all'interno del sistema degli Enti Paritetici di settore, il governo della formazione e dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro (attraverso il convenzionamento con il Ministero del Lavoro), che ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e, per la sua parte, è disponibile fin d'ora a promuovere nell'ambito delle proprie competenze, quanto concordato a tal proposito tra le parti.

L'amministrazione comunale di Venaria Reale potrà avvalersi anche della polizia municipale al fine di verificare il rispetto delle norme di sicurezza e regolarità nei cantieri edili.

Disposizioni in materia di sicurezza

1. Applicazione delle norme di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. L'appaltatore dovrà dimostrare la regolarità dei lavoratori e l'applicazione delle norme di sicurezza prima dell'inizio dei lavori e prima del pagamento dei SAL.
L'appaltatore dovrà inoltre richiederla e verificarla per i suoi subappaltatori e per ogni lavoro affidato a terzi.
3. In conformità alle disposizioni di legge verranno predisposti tutti gli adempimenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione anche a mense, spogliatoi, servizi igienici, alloggiamenti, refettori. È fatto obbligo, affinché tutti i lavoratori impegnati nei cantieri del Comune di Venaria Reale, siano sottoposti a visita medica periodica con le cadenze previste dal medico competente in funzione delle caratteristiche definite da ogni tipologia di lavoro.
4. In materia di sicurezza sul lavoro per le imprese edili, oltre all'attività di formazione prevista per gli RLS, saranno svolte otto ore di formazione obbligatoria annua, certificata per tutti i lavoratori, da tenere presso la Scuola Edile di Torino od altro Ente nazionale riconosciuto nell'ambito del sistema formativo nazionale paritetico regolato dall'art. 90 del Contratto Nazionale di Lavoro per le imprese edili. Detta formazione dovrà essere svolta, anche dai nuovi assunti, con qualsiasi contratto di lavoro applicato, nel numero di 16 ore preventive all'assunzione con le modalità previste al punto B) all'allegato 21 all'art. 91 del CCNL edili industria 18 giugno 2008
5. Il committente o la Stazione Appaltante, deve disporre affinché la Direzione Lavori, il Responsabile dei Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza di ogni singolo appalto, controllino gli adempimenti delle misure di sicurezza del complesso delle attività che l'opera da realizzare comporta. È suo il compito di verificare che quanto previsto dal contratto di appalto in materia di sicurezza sul lavoro, sia interamente rispettato.
6. In materia di regolarità delle imprese esecutrici dei lavori sia pubblici che privati il Comune di Venaria Reale formerà il personale dipendente affinché abbia una formazione continua, adeguata alle funzioni di verifica e controllo, in grado di essere




sempre aggiornato sulle norme eventualmente modificate in materia di regolarità degli appalti, sicurezza nei cantieri e salvaguardia del lavoro regolare.








Conclusioni

In considerazione dei punti su esposti, le parti convengono quanto segue:
il presente protocollo troverà applicazione in tutti i capitolati di appalti, concessioni, convenzioni di qualsiasi genere attivate da Comune di Venaria Reale.
Il Comune di Venaria Reale e le OO.SS. convengono di incontrarsi semestralmente per una verifica sugli impegni assunti nel presente protocollo d'intesa.

Letto e sottoscritto:

- Comune di Venaria Reale
Il Sindaco
- Assessore alle Risorse Umane,
Economiche e Logistiche
- Comune di Venaria Reale
Assessore al Commercio,
Attività Produttive, Lavoro,
Turismo ed Eventi Turistici
- Filca Cisl
- Feneal Uil
- Fillea Cgil
- Cgil
- Cisl
- Uil




_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Venaria Reale, 14 ottobre 2008

**PROTOCOLLO
PER LA REGOLARITA' E LA SICUREZZA DEL LAVORO NEGLI APPALTI
D'OPERA**

Addi 2 settembre 2008 in Milano fra

- la Provincia di Milano rappresentata da PENATI Filippo, CASATI Bruno;
- le Organizzazioni di Categoria Fillea/Cgil Filca/Cisl Feneal/Uil nelle persone di
DI GIROLAMO Marco, MEZZANZANICA Marinella, MALACRIDA Gerolamo
BIANCHI Francesco, BUSNELLI Armando, CRESPI Terenzio, LIOI Ferdinando,
ROSATO Federico, VIZZA Enrico
- ASSIMPREDIL nelle persone di DE ALBERTIS Claudio, BOTTA Luca

visto l'accordo sottoscritto in data odierna tra Provincia di Milano, Assimpredil e le Organizzazioni Sindacali per la regolarità e la sicurezza del lavoro nella realizzazione delle opere affidate dagli enti pubblici

si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premesse:

la Provincia di Milano, le Confederazioni Sindacali CGIL CSIL UIL dell'area metropolitana milanese, condividendo la comune volontà di assicurare regolarità e sicurezza negli appalti d'opera e considerato il vigente Protocollo di Intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni sottoscritto presso la Prefettura l'11 dicembre 2003, nonché il Protocollo d'intesa per la tutela della legalità nei rapporti di lavoro e il contrasto a fenomeni di intermediazione abusiva di manodopera del 5 ottobre 2004 sottoscritto presso la Prefettura il 5 ottobre 2004, concordano sui seguenti principi generali e sugli impegni di cui agli articoli successivi del presente protocollo:

1. La Provincia di Milano e le Parti Sociali con i propri Enti paritetici concordano sulla prioritaria necessità di contrastare il fenomeno del lavoro irregolare favorendo l'emersione del lavoro sommerso e di garantire il rispetto della disciplina legislativa in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, anche attraverso azioni di prevenzione e controllo.
2. La Provincia di Milano riconosce che gli Enti bilaterali (Cassa Edile, Comitato paritetico territoriale per la prevenzioni infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro - C.P.T., Ente Scuola Edile Milanese - ESEM, costituiti dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori edili firmatarie, possono svolgere un ruolo di scambio informativo con le pubbliche istituzioni deputate alla verifica dell'osservanza delle norme vigenti in materia di rapporti di lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori.
3. La Provincia di Milano e gli Enti paritetici svolgono istituzionalmente anche attività di consulenza e verifica nei confronti delle imprese obbligatoriamente iscritte e dei relativi lavoratori mediante accesso ai cantieri.

Art. 2 - Criteri di affidamento delle opere ed inadempienze contrattuali per gravi inosservanze

1. La Provincia di Milano, nella sua qualità di committente, in tutti gli appalti d'opera, al fine di migliorare l'efficacia delle misure di prevenzione e di tutela della salute dei lavoratori, si impegna ad

incrementare e premiare l'attenzione al rispetto della normativa sulla sicurezza e la predisposizione di adeguate misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro, utilizzando, salvo eccezioni specificatamente motivate, nelle gare d'appalto, l'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.lgs. 163/06 e s.m.i.) quale criterio di aggiudicazione per le gare di lavori di importo superiore ad euro 1,5 milioni a base d'asta, con l'inserimento dei seguenti criteri di valutazione dell'offerta:

- attribuzione del 30% del punteggio complessivo (100%) alle proposte migliorative, formulate dai concorrenti, nella parte dell'offerta tecnica da dedicarsi alla sicurezza e allo standard dimostrato sulla solidità industriale e finanziaria d'impresa. A seconda delle opere da eseguirsi il premio potrà essere suddiviso, e con esso graduato il 30% di riferimento, tra la sicurezza di cantiere, la gestione ambientale correlata all'attività di cantiere, il possesso di un organico minimo d'azienda e lo standard dimostrato relativo patrimonio netto d'azienda.
 - Il punteggio tra sicurezza di cantiere ed organico minimo dovrà comunque costituire la parte prevalente del premio ed in questo ambito la sicurezza dovrà a sua volta costituire parte prevalente.
 - I requisiti minimi relativi alla solidità industriale e finanziaria dovranno essere esplicitati dai concorrenti attraverso specifica dichiarazione e estratto dei bilanci e del modello unico (parte dichiarazione IVA) ove si dimostri il possesso di un patrimonio netto degli ultimi due esercizi almeno pari al 7% della cifra di affari media annuale del medesimo periodo.
 - Il possesso di un organico aziendale minimo dovrà essere dimostrato dai concorrenti partecipanti alle singole gare. A questo riguardo i concorrenti dovranno produrre in sede di gara una specifica dichiarazione, successivamente verificabile, con la quale attestino di possedere, alla data di presentazione delle offerte, un organico aziendale non inferiore a quello richiesto dalla stazione appaltante in coerenza con l'allegato A del presente Protocollo d'Intesa.
2. La Provincia di Milano inoltre si impegna ad inserire negli atti di gara (disciplinari o capitolati), con riferimento ad appalti di manutenzione, l'obbligo da parte del concorrente di avere la disponibilità di un magazzino situato sul territorio della provincia di Milano o entro il raggio di km 50 dal cantiere.
Parimenti l'ente richiederà, quale requisito d'ammissione, il possesso delle attrezzature minime per l'esecuzione della specifica opera.
 3. E' prevista la creazione di un'apposita commissione tecnica, costituita da rappresentanti designati dalle parti firmatarie, che si riunisce su convocazione anche di una sola delle parti suddette, con il compito di monitorare l'evoluzione dei programmi delle opere ed il rispetto dei principi del presente protocollo.
 4. Per quanto riguarda il tema dei subappalti, fermi restando gli obblighi di legge, sarà data particolare rilevanza alla responsabilità del soggetto assegnatario in relazione al farsi carico, nelle varie fasi ed articolazioni produttive, del fattore sociale inteso come regolarità contributiva, fiscale (con riferimento al rapporto di lavoro) ed all'applicazione delle norme contrattuali (C.C.N.L. edili ed integrativo provinciale), nonché agli adempimenti in materia di salute e sicurezza del personale impiegato nel cantiere al di là della ditta di appartenenza.
 5. La Provincia di Milano, confermato quanto previsto all'art. 3 del citato Protocollo d'Intesa presso la Prefettura di Milano del 5 ottobre 2004, si

impegna ad inserire nei capitolati d'appalto norme che configurino una fattispecie di inadempimento contrattuale per gravi inosservanze delle norme sulla tutela dell'integrità fisica dei dipendenti, dell'intermediazione di manodopera e rispetto dei dispositivi contrattuali e di legge inerenti il rapporto di lavoro. L'inosservanza di tali obblighi comporterà anche la risoluzione del contratto di appalto.

Art. 3 Tecnologie a supporto della salute, sicurezza e regolarità dei rapporti di lavoro

Fermo restando quanto disposto dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, e nel pieno rispetto della legislazione vigente (Statuto dei Lavoratori, C.C.N.L., legge sulla privacy, ecc...), i sottoscrittori del presente protocollo convengono che - al fine di migliorare l'efficacia delle misure di prevenzione e di tutela della salute dei lavoratori - sia inserito nei bandi di gara e/o nei capitolati relativi ad ambiente e sicurezza, l'impegno per l'appaltatore a ricercare, in relazione alla tipologia dell'opera da realizzare, tecnologie utili a raggiungere tale obiettivo.

L'utilizzo di tali tecnologie sarà oggetto di monitoraggio da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del Comitato di cui al successivo art. 8

Art. 4 Tesserino di riconoscimento e sistema di monitoraggio

1. In attuazione a quanto previsto dal precedente art. 3, le parti convengono che tutti i lavoratori presenti nel cantiere dovranno essere dotati e indossare, in modo visibile, un tesserino di riconoscimento magnetico (badge), rilasciato dall'impresa e validato dalla stazione appaltante.

Negli appalti di importo superiore a 3 milioni di euro tale badge sarà leggibile da specifico sistema elettronico, posizionato in cantiere, a disposizione del responsabile della sicurezza e del direttore dei lavori o di loro delegati.

Detto sistema elettronico dovrà permettere la lettura, l'archiviazione e l'elaborazione dei seguenti dati:

- a) nome e cognome del lavoratore
- b) età;
- c) nazionalità;
- d) fotografia e/o altri sistemi di identificazione;
- e) impresa di appartenenza;
- f) indicazioni del cantiere dove si svolgono i lavori;
- g) attestazione di presenza
- h) attestazione dei corsi di informazione e formazione in relazione alla mansione svolta

2. Gli eventuali dati sensibili registrati nel tesserino, non potranno essere oggetto di archiviazione, ma rimarranno nell'esclusiva disponibilità del lavoratore/trice.

3. Le parti convengono di attivare uno specifico tavolo di lavoro che - anche in esito alle sperimentazioni di cui al successivo punto 4) - consentano di evolvere in breve tempo la rilevazione dei dati di cui al precedente punto 1 lettera g).

4. Le parti convengono che cantieri fissi di imminente attivazione da parte della Provincia di Milano (via Soderini e palazzo di Monza), potranno essere coperti da un sistema di monitoraggio gestito dal sistema elettronico di cui ai precedenti punti 1 e 2, che supporti la tutela della sicurezza durante le attività di cantiere e le specifiche lavorazioni. Tale

sistema, da computarsi tra i costi della sicurezza, dovrà permettere, nel rispetto delle norme vigenti (Statuto dei lavoratori, CCNLL, legge sulla privacy, ...) attraverso specifiche tecnologie, almeno quanto segue:

- a) l'identificazione certa e la conseguente regolarità del rapporto di lavoro instaurato tra l'impresa ed il lavoratore/trice, ai fini dell'accesso nell'area cantiere;
 - b) le ore di presenza degli operai, registrate ed interfacciate con la Cassa Edile di Milano che mensilmente provvederà a trasmettere alla mandataria le ore di lavoro svolte dai lavoratori;
 - c) il controllo tramite telecamere degli ingressi, dei varchi di entrata e delle recinzioni a confine del cantiere;
 - d) l'utilizzo da parte dei lavoratori dei dispositivi di prevenzione (DPI);
5. Le Imprese iscritte al sistema degli Enti paritetici potranno convenire specifiche attività di consulenza per la regolarità nei rapporti di lavoro e per monitorare l'osservanza delle disposizioni di sicurezza ed ambiente di lavoro.

Art. 5 Enti Paritetici

1. Durante l'esecuzione delle opere affidate per un importo superiore ad euro 1,5 milioni effettuate per conto della Provincia di Milano, gli enti paritetici Cassa Edile di Milano, C.P.T di Milano ed Esem metteranno a disposizione delle parti che sottoscrivono il presente accordo, delle imprese iscritte e dei relativi lavoratori, le risultanze delle proprie competenze per: le verifiche relative alla regolarità nelle assunzioni dei prestatori di lavoro, per la puntuale attuazione delle norme del contratto nazionale di lavoro e del contratto provinciale integrativo di settore e per tutte le misure relative alla sicurezza e salute dei lavoratori. A tal fine i lavoratori dovranno essere iscritti sin dal primo giorno di lavoro alla Cassa Edile di Milano.
2. Alle imprese nelle quali non si è provveduto alla nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sarà assicurata la presenza di Rappresentanti Territoriali (RLST) anche con lo specifico compito di favorire l'informazione sui rischi esistenti nelle varie fasi dei lavori. Il medesimo impegno compete al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Art. 6 - Informazione degli Enti paritetici

1. La Provincia di Milano, al fine di assicurare la conoscenza delle imprese autorizzate ad accedere ai cantieri provvederà, a cura del Responsabile del Procedimento, a trasmettere tempestivamente alle Parti Sociali e agli Enti Paritetici copia delle notifiche preliminari e relativi aggiornamenti dei subappalti e delle forniture in opera riconosciuti.
2. La Provincia di Milano provvederà altresì a trasmettere ai medesimi soggetti le schede di rilevazione del personale impegnato nella esecuzione dei lavori richiesti alle imprese esecutrici dal Responsabile dei Lavori per conto del committente ai sensi dell'art. 3 comma 8 del D.lgs. 494/1996 e s.m.i.
3. La Cassa Edile, su richiesta delle imprese iscritte, metterà a disposizione, anche prima della stipula dei contratti di subappalto, informazioni sulla regolarità e sulla forza lavoro delle imprese subappaltatrici.

Art. 7 - Comunicazione situazione retributiva/contributiva

1. Gli Enti previdenziali, compresa la Cassa Edile, ove dovuta, o i lavoratori, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.M. n. 145/2000,

comuniceranno all'impresa, con copia per conoscenza al Responsabile Unico del Procedimento, l'inottemperanza di appaltatori e/o subappaltatori al pagamento degli oneri previdenziali delle competenze dovute agli stessi lavoratori.

2. In tal caso l'impresa mandataria o il committente provvederanno direttamente al pagamento delle competenze, trattenendo, fino a capienza delle disponibilità economiche riferite all'offerta, l'importo dovuto nei pagamenti da effettuare nei confronti delle mandanti o subappaltatori.

Art. 8 - Comitato per la sicurezza (CPS)

1. Per il monitoraggio degli aspetti relativi alla sicurezza di ogni cantiere per appalti d'importo superiore a 1,5 milioni di euro sarà costituito un "Comitato per la Sicurezza" (CPS) del quale faranno parte:
 - il Responsabile dei lavori;
 - il Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione;
 - un Rappresentante per ciascuna Impresa esecutrice presente in cantiere;
 - un Rappresentante della Sicurezza Territoriale (RLS-T);
 - un Rappresentante del CPT Comitato Paritetico Territoriale;
 - un Rappresentante di ASSIMPREDIL.
2. In caso di necessità il Comitato potrà essere convocato dal Responsabile di procedimento e/o dal coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, nonché su richiesta di ciascun componente.

Art. 9 - Importo degli appalti

La Provincia di Milano si impegna a far accettare il contenuto del presente accordo a tutte le imprese esecutrici per cantieri di importo superiore ad euro 1,5 milioni a base d'asta.

Art. 10 - Estensioni

La Provincia di Milano si impegna ad adottare quale atto di indirizzo nei confronti degli organi competenti delle società/Enti da essa partecipate, l'adozione del presente protocollo.

Art. 11 - Tavolo sociale

Fra le parti si conviene di dar luogo a specifici incontri di verifica sull'attuazione del presente protocollo. A tal fine la Provincia di Milano presenterà in tali incontri la statistica relativa ad eventuali infortuni (appalto, cantiere, circostanze, dinamica, cause ed esiti), ed alle violazioni più ricorrenti alla normativa sulla sicurezza anche in esito agli accertamenti sanitari eseguiti dai medici competenti e delle visite elettive svolte dagli organismi competenti. Tali riunioni avranno cadenza semestrale o su richiesta motivata di una parte firmataria.

A questi incontri saranno invitati gli enti pubblici preposti alla tutela della salute e sicurezza e della regolarità dei rapporti di lavoro.

Art. 12 - Risoluzione del contratto

Nel caso in cui, per effetto di inadempienze e irregolarità sia dato luogo alla risoluzione a di un contratto di appalto in essere, prima della scadenza prevista, di una impresa appaltatrice o subappaltatrice e ciò determini ricadute occupazionali, la Provincia si impegna a favorire la ricollocazione dei lavoratori coinvolti presso l'impresa eventualmente subentrante, anche attivando tempestivamente una specifica sede di confronto.

Firmato:

ASSIMPREDIL
DE ALBERTIS CLAUDIO _____
BOTTA LUCA _____

PROVINCIA DI MILANO
PENATI FILIPPO _____
CASATI BRUNO _____

FILLEA CGIL
DI GIROLAMO MARCO _____
MEZZANZANICA MARINELLA _____
MALACRIDA GEROLAMO _____

FILCA CISL
BIANCHI FRANCESCO _____
BUSNELLI ARMANDO _____
CRESPI TERENCE _____

FENEAL UIL
LIOI FERDINANDO _____
ROSATO FEDERICO _____
VIZZA ENRICO _____

Allegato A

Operai, Tecnici di impresa diplomati e/o laureati	
Importo lavori (ml euro)	Organico aziendale
1,5 ÷ 3	> 8
3 ÷ 6	> 12
6 ÷ 10	> 15
10 ÷ 20	> 20
> 20	> 35

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REGOLARITA' E LA SICUREZZA DEL LAVORO
NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE AFFIDATE DAGLI ENTI PUBBLICI**

Addì 2 settembre 2008 in Milano

Tra

- la Provincia di Milano rappresentata da PENATI Filippo, CASATI Bruno;
- le Organizzazioni Sindacali CGIL - CISL - UIL rappresentate da:
 - ROSATI Onorio, LARENO FACCINI Antonio, MINELLI Primo
 - GIACOMASSI Fulvio, GALVANI Danilo, TODESCHINI Lorenzo
 - GALBUSERA Walter, BOLOGNESI Tino, DELL'ACQUA Stefano
- le Organizzazioni di Categoria Fillea/CGIL - Filca/CISL - Feneal/UIL rappresentate da:
 - DI GIROLAMO Marco, MEZZANZANICA Marinella, MALACRIDA Gerolamo
 - BIANCHI Francesco, BUSNELLI Armando, CRESPI Terenzio
 - LIOI Ferdinando, ROSATO Federico, VIZZA Enrico
- ASSIMPREDIL nella persona di DE ALBERTIS Claudio, BOTTA Luca

Premesso

che i sottoscrittori

- intendono perseguire gli obiettivi della responsabilità sociale, del lavoro regolare e sicuro e della concorrenza leale a partire dall'applicazione del Testo Unico sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro;
- convengono che per il conseguimento di tali obiettivi sia necessario attivare nuove modalità relazionali che consentano, attraverso il pieno coinvolgimento delle parti sociali, la rivisitazione dei protocolli già sottoscritti in materia e la valorizzazione degli enti paritetici;
- ritengono pertanto di fondamentale importanza addivenire ad una rivisitazione dei protocolli di intesa già sottoscritti presso la Prefettura di Milano tra istituzioni e parti sociali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

concordano di

1. Dotarsi di un innovativo sistema di informazione, consultazione e partecipazione

- a) La Provincia di Milano, attraverso apposite sessioni di incontri fornisce alle parti sociali, in via preventiva, le informazioni sulle caratteristiche delle opere contemplate nel piano triennale anche con particolare riferimento al volume finanziario degli investimenti previsti.
- b) Tali sessioni risultano funzionali anche alla definizione di impegni e modelli volti ad assicurare la centralità del tema della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro a partire dalla progettazione sino all'affidamento ed alla realizzazione delle opere.
- c) In base a tali informazioni sarà possibile condividere tra le parti valutazioni comuni sulle ricadute occupazionali che la realizzazione di tali opere comporta.
- d) E' prevista la creazione di un' apposita commissione tecnica, costituita da rappresentanti designati dalle parti firmatarie, che si riunisce su convocazione anche di una sola delle parti suddette, con

il compito di monitorare l'evoluzione dei programmi delle opere ed il rispetto dei principi del presente protocollo.

2. Assegnazione, affidamento di opere ed appalti

Al fine di migliorare l'efficacia delle misure di prevenzione e di tutela della salute dei lavoratori, la Provincia di Milano, nella sua qualità di ente committente, si impegna in tutti gli appalti d'opera di importo a base d'asta superiore a euro 1,5 milioni, ad incrementare e premiare l'attenzione al rispetto della normativa sulla sicurezza e la predisposizione di adeguate misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro, utilizzando, salvo eccezioni specificatamente motivate, nelle gare d'appalto l'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.lgs. 163/06 e s.m.i.), con l'inserimento dei seguenti criteri di valutazione dell'offerta:

- attribuzione del 30% del punteggio complessivo (100%) alle proposte migliorative, formulate dai concorrenti, nella parte dell'offerta tecnica da dedicarsi alla sicurezza e allo standard dimostrato sulla solidità industriale e finanziaria d'impresa. A seconda delle opere da eseguirsi il premio potrà essere suddiviso, e con esso graduato il 30% di riferimento, tra la sicurezza di cantiere, la gestione ambientale correlata all'attività di cantiere, il possesso di un organico minimo d'azienda e lo standard dimostrato relativo patrimonio netto d'azienda.
- Il punteggio tra sicurezza di cantiere ed organico minimo dovrà comunque costituire la parte prevalente del premio ed in questo ambito la sicurezza dovrà a sua volta costituire parte prevalente.
- I requisiti minimi relativi alla solidità industriale e finanziaria dovranno essere esplicitati dai concorrenti attraverso specifica dichiarazione e estratto dei bilanci o del modello unico (parte dichiarazione IVA) ove si dimostri il possesso di un patrimonio netto degli ultimi due esercizi almeno pari al 7% della cifra di affari media annuale del medesimo periodo.
- Il possesso di un organico aziendale minimo dovrà essere dimostrato dai concorrenti partecipanti alle singole gare. A questo riguardo i concorrenti dovranno produrre in sede di gara una specifica dichiarazione, successivamente verificabile, con la quale attestino di possedere, alla data di presentazione delle offerte, un organico aziendale non inferiore a quello richiesto dalla stazione appaltante in coerenza con l'allegato A del presente Protocollo d'Intesa.

Si concorda inoltre che

- In tutti i capitoli saranno evidenziati a parte i costi per la sicurezza sul lavoro.
- Nei requisiti di partecipazione alle gare in relazione all'ammissibilità sarà resa vincolante la disponibilità, per gli appalti di manutenzione, da parte delle imprese, sul territorio provinciale o nel raggio di 50Km dal cantiere, di un magazzino e delle attrezzature minime per la realizzazione delle opere.
- Per quanto riguarda il tema dei subappalti, fermi restanti gli obblighi di legge, sarà data particolare rilevanza alla responsabilità del soggetto assegnatario in relazione al farsi carico, nelle varie fasi ed articolazioni produttive, del fattore sociale inteso come regolarità contributiva, fiscale (con riferimento al rapporto di lavoro) ed all'applicazione delle

norme contrattuali, nonché agli adempimenti in materia di salute e sicurezza del personale impiegato nel cantiere al di là della ditta di appartenenza.

3. Tecnologie per la salute e sicurezza

Al fine di migliorare l'efficacia delle misure di prevenzione di tutela della salute dei lavoratori, la Provincia di Milano inserirà nei bandi gara e nei capitolati relativi ad ambiente e sicurezza l'impegno per l'appaltatore a ricercare in relazione alla tipologia dell'opera da realizzare, tecnologie innovative utili a raggiungere tale obiettivo. L'uso delle tecnologie innovative dovrà rispettare la legislazione vigente in materia di diritti dei lavoratori, privacy, contratti collettivi di lavoro e non recare discriminazioni al principio di concorrenza

4. Formazione, informazione

La Provincia di Milano e le Parti Sociali, attraverso i loro enti e gli enti paritetici in relazione ai programmi di cui al precedente punto 1, si impegnano a definire progetti di promozione, assistenza, consulenza e formazione professionale sulla sicurezza sul lavoro per le aziende ed i lavoratori interessati.

5. Partecipazione nella sicurezza dei cantieri

Per ogni cantiere di importo a base d'asta superiore a 1,5 milioni di euro dovranno essere attivati specifici accordi locali con le associazioni di categoria per la costituzione di comitati per la sicurezza in grado di interagire all'interno del cantiere stesso a supporto del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

6. Inadempienze

Nel caso in cui, per effetto di inadempienze e irregolarità sia dato luogo alla risoluzione a di un contratto di appalto in essere, prima della scadenza prevista, di una impresa appaltatrice o subappaltatrice e ciò determini ricadute occupazionali, la Provincia si impegna a favorire la ricollocazione dei lavoratori coinvolti presso l'impresa eventualmente subentrante, anche attivando tempestivamente una specifica sede di confronto.

7. Estensioni

La Provincia di Milano si impegna ad adottare quale atto di indirizzo nei confronti degli organi competenti delle società/Enti da essa controllate, l'adozione del presente protocollo.

si conviene inoltre

- Di inoltrare il presente accordo al Prefetto di Milano perché convochi le Istituzioni e le parti sociali sottoscrittrici del Protocollo di Intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni dell'11 dicembre 2003, nonché del Protocollo d'Intesa per la tutela della legalità nei rapporti di lavoro e il contrasto a fenomeni di intermediazione abusiva di manodopera del 5 ottobre 2004, al fine di procedere ad una rivisitazione degli stessi in base ai principi di fondo sopra riportati e convenuti.
- Di definire, attraverso la sottoscrizione tra la Provincia di Milano e le Parti Sociali di categoria di un apposito protocollo di intesa gli ulteriori

aspetti operativi volti a dare concreta attuazione a quanto sopra concordato.

- La Provincia di Milano si impegna a dar luogo ad una conferenza di tutti i comuni della propria sfera istituzionale, al fine di presentare questo accordo e favorirne il recepimento da parte delle singole amministrazioni comunali.

Firmato

CGIL

ROSATI ONORIO

LARENO FACCINI ANTONIO

MINELLI PRIMO

CISL

GIACOMASSI FULVIO

GALVANI DANILO

TODESCHINI LORENZO

UIL

GALBUSERA WALTER

BOLOGNESI TINO

DELL'ACQUA STEFANO

ASSIMPREDIL

DE ALBERTIS CLAUDIO

BOTTA LUCA

PROVINCIA DI MILANO

PENATI FILIPPO

CASATI BRUNO

FILLEA CGIL

DI GIROLAMO MARCO

MEZZANZANICA MARINELLA

MALACRIDA GEROLAMO

FILCA CISL

BIANCHI FRANCESCO

BUSNELLI ARMANDO

CRESPI TERENCE

FENEAL UIL

LIOI FERDINANDO

ROSATO FEDERICO

VIZZA ENRICO

Allegato A

Operai, Tecnici di impresa diplomati e/o laureati	
Importo lavori (ml euro)	Organico aziendale
1,5 ÷ 3	> 8
3 ÷ 6	> 12
6 ÷ 10	> 15
10 ÷ 20	> 20
> 20	> 35